

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE
DEL COMUNE DI PONT CANAVESE
ACCORDO ANNO 2015
(PREINTESA)**

L'anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di dicembre, alle ore 09,30, in Pont Canavese nel Palazzo Comunale, si è riunita la delegazione trattante, costituita ai sensi dell'art. 10 del vigente CCNL, così composta:

- per la parte pubblica:

Dr. ssa Mancino Antimina - Segretario Comunale - Presidente

- per la parte sindacale:
i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL:

CISL:	TRUFFA Diego
CGIL:	-----
UIL :	OSELLA Paolo
RR.SS.UU.:	PERONO GAROFFO Giuseppe

Premesso

1. Le parti, in applicazione dell'art 40, comma 1 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. in cui si prevede che **“La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali”**, richiamano l'oggetto della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente, di cui:
 - all'art. 3, capo 1 del titolo 2° del CCNL 1.4.1999 del Comparto regioni - autonomie locali, che precisa come il **sistema delle relazioni sindacali**, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli enti e dei sindacati, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;
 - all'art. 2 del Nuovo Ordinamento Professionale approvato con CCNL sottoscritto in data 31.3.1999, che definisce **obiettivi da perseguire con l'applicazione del contratto**:
 - miglioramento della funzionalità dei servizi;
 - accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa;
 - accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali;
 - la necessità di valorizzare le capacità professionali dei lavoratori promuovendone lo sviluppo in linea con le esigenze di efficienza degli enti;
 - prevedere adeguati ed organici interventi formativi sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dagli enti;
 - all'art.4 del CCNL 22.1.2004, che definisce tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi.
2. Le parti convengono che il contratto dovrà riferirsi a **tutti gli istituti contrattuali** rimessi a tale livello (art.4 – p.1 CCNL 22.1.2004);

3. Le parti danno atto che:

- a. è stato recepito il C.C.N.L. del personale del comparto autonomie locali per il biennio economico 2008/2009;
- b. il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, costituito ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, risulta di complessivi € 61.927,48 come da allegato al bilancio, approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 28/07/2014, in vigore del C.C.N.L. 31/07/2009 e costruito come da allegato A) al presente verbale;
- c. il fondo è stato incrementato, nella parte variabile, di € 6.000,00 derivante da riscossione accertamenti ICI anni pregressi.

Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo


1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente del Comune di PONT CANAVESE e **disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa**. Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato e a tempo determinato.
2. Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha **efficacia dal momento della sottoscrizione, fatta salva diversa decorrenza indicata negli articoli seguenti**.
3. Il presente contratto ha validità per l'anno **2015**.
4. Sono fatte salve eventuali **modifiche o integrazioni derivanti da**:
 - la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio;
 - la volontà delle parti di rivederne le condizioni.

Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione ed efficacia del C.C.D.I.

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando, a seguito della convocazione dei soggetti costituenti la parte sindacale ai sensi dell'art.10, comma 2 del CCNL del 1.4.1999 sia firmato:
 - a) **per la parte sindacale** dalla RSU e dai rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, che hanno partecipato alla contrattazione decentrata.
 - c) dal **Presidente della delegazione di parte pubblica**, previa autorizzazione da parte della Giunta comunale e previa l'acquisizione del prescritto parere ex art. 4 del CCNL del 22.1.2004 e dalla normativa vigente.
2. Nel caso la RSU non sia stata ancora costituita o si sia dimessa, il CCDI potrà legittimamente essere sottoscritto dai rappresentanti delle **OO.SS. territoriali firmatarie** del contratto collettivo nazionale di lavoro, ferma restando la necessità di provvedere nei tempi più brevi possibili all'elezione della RSU.
3. L'eventuale mancata sottoscrizione dei rappresentanti delle OO.SS. componenti la parte sindacale **non inficia comunque l'efficacia del CCDI, nel caso sia stato sottoscritto dalla RSU**.

Interpretazione autentica delle clausole controverse

Le parti danno atto che:



- “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata **contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali** o che disciplinano **materie non espressamente delegate** a tale livello negoziale ovvero che comportano **oneri non previsti** negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le **clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile**
- 2. Nel caso in cui insorgano controversie sull’interpretazione di clausole la cui applicazione risulta **oggettivamente non chiara** le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L’eventuale accordo d’interpretazione autentica **sostituisce fin dall’inizio della vigenza la clausola controversa.**

Disciplina del lavoro straordinario

- 1) Le parti prendono atto che per l’anno **2015 il fondo** destinato alla corresponsione di **prestazioni per lavoro straordinario**, come individuato dall’art. 14, commi 1,2 e 4, del CCNL 1.4.1999, risulta pari ad € 5.812,02.
- 2) **Nel fondo** di cui al comma 1 **non rientrano** le risorse destinate a compensare il lavoro straordinario prestato in occasione delle **consultazioni elettorali**, nonché in applicazione del comma 5 dello stesso art. 14 del CCNL 1.4.1999, le prestazioni rese con **finanziamenti a carico di altri enti (ISTAT)**
- 3) **Sono escluse** altresì dal fondo di cui al comma 1, anche le prestazioni straordinarie effettuate in applicazione dell’art. **208 del D.Lgs 285/1992** e s.m.i. per lo svolgimento di servizi di controllo finalizzati alla **sicurezza urbana e alla sicurezza stradale**, nonché a progetti di **potenziamento dei servizi notturni** e di **prevenzione delle violazioni** di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 dello stesso codice della strada (parere Corte dei Conti sezione autonomie n. 16 del 2009).
- 4) Le prestazioni di lavoro straordinario potranno essere eseguite in caso di oggettive ed imprescindibili esigenze di salvaguardia dell’incolumità pubblica, del patrimonio, di sicurezza e viabilità stradale, legate a fenomeni climatici avversi, assistenza agli organi istituzionali e ulteriori servizi (manifestazioni, fiere e quant’altro).
- 5) In base alla normativa contrattuale vigente l’effettuazione del lavoro straordinario, comunque finanziato, potrà avvenire solo a seguito di **preventiva autorizzazione del Responsabile degli uffici e dei servizi.**
- 6) A **domanda del dipendente** il lavoro straordinario, in luogo del corrispondente pagamento con le maggiorazioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, **potrà essere recuperato** secondo le modalità indicate dagli stessi contratti collettivi, anche in applicazione dello specifico istituto contemplato nella “banca delle ore”, nel caso in cui quest’ultima sia stata disciplinata a livello di contrattazione integrativa decentrata.

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, bold signature in black ink. The second is a smaller signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' followed by a horizontal line and a small mark.

Disciplina dell'utilizzo delle risorse decentrate

Premessa

1. Le parti, a seguito delle verifiche operate, convengono sulla **correttezza dell'ammontare del fondo** destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, così come riportato nel bilancio di previsione per gli anni di riferimento, e sulla sua corrispondenza alla disciplina legislativa e contrattuale vigente.
2. Le parti convengono, inoltre, sulla correttezza del calcolo derivante dal **processo di depurazione** delle risorse destinate **all'indennità di comparto**, alle **progressioni orizzontali e ad altri istituti** e prendono atto, pertanto, dell'ammontare delle risorse risultanti dall'applicazione del processo di depurazione appena citato, riportato nell'allegato A al presente contratto e convengono che la ripartizione di tali risultanti risorse venga distribuito tra i dipendenti secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

Risorse destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.

1. In applicazione dell'art 17, comma 2, lett. e) del CCNL dell'1.4.1999 le risorse indicate dal presente articolo sono destinate esclusivamente **al personale appartenente alle Categorie B e C** che svolge la propria attività in condizioni **particolarmente disagiate**.
2. Ai fini del precedente comma s'intende per attività **particolarmente disagiata** un'attività **decisamente scomoda**, svolta in condizioni **difficili e/o faticose** per le circostanze specifiche nelle quali viene condotta sia rispetto a quella svolta da altre figure professionali della medesima categoria, sia rispetto alle diverse condizioni nelle quali può trovarsi la medesima figura professionale. Tale disagio può **anche essere rappresentato da un orario di lavoro particolarmente flessibile o svolto in condizioni normalmente diverse e di maggior sacrificio** rispetto agli altri dipendenti dell'ente senza che questo dia luogo a altre specifiche indennità (es. indennità di turno).
3. L'indennità di disagio non può essere attribuita per il **semplice fatto di svolgere le mansioni proprie del profilo professionale** di appartenenza, ma per le condizioni particolari in cui tale prestazione è effettuata ed è cumulabile, oltre che con la maggiorazione del 50% di cui all'art. 24, comma 1, del CCNL 14.9.2001 come integrato dall'art. 14 del CCNL 14.10.2001, anche con altre indennità quali ad esempio l'indennità di turno, di rischio e/o di reperibilità.
4. Visti i precedenti commi le parti convengono di considerare **attività particolarmente disagiate le seguenti**:

Attività professionale svolta	n. addetti	Anno 2015
Attività decisamente scomoda , svolta in condizioni difficili e/o faticose per le circostanze specifiche nelle quali viene condotta (attività prestata all'esterno)	3	€ 1.080,00
TOTALE	3	€ 1.080,00

5. Per lo svolgimento delle attività precedenti è prevista un'indennità di disagio pari ad **un importo** mensile lordo di € 30,00 per ciascuna attività (annuo di € 360,00 per ciascuna attività – tot. € 1.080,00).



Tale importo è **corrisposto mensilmente** in relazione ai giorni di **effettiva presenza in servizio**, calcolati proporzionalmente rispetto ai giorni di servizio da prestare nel mese di riferimento, lo stesso importo è **proporzionalmente ridotto per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale**.

6. La liquidazione delle prestazioni di cui al comma 7 è effettuata nel mese successivo a quello del loro svolgimento.

7. Gli **eventuali risparmi** derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle risorse **finalizzate a compensare la performance organizzativa ed individuale**, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L. 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti **dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso**).

Risorse destinate al pagamento dell'indennità di turno


1. Per la disciplina **dell'indennità di turno** si fa riferimento all'art. 22 e alla Dichiarazione Congiunta n° 6 del CCNL del 14.09.00, in particolare:

- a) le prestazioni lavorative svolte **in turnazione**, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere **distribuite nell'arco del mese** in modo tale da far risultare una **distribuzione equilibrata e avvicinata** dei turni effettuati in orario **antimeridiano, pomeridiano** e, se previsto, **notturmo**, in relazione alla articolazione adottata nell'ente;
- b) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un **orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore**;
- c) i **turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese**, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo compreso tra le **22 e le 6 del mattino**;
- d) al personale turnista è corrisposta una indennità che **compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro** i cui valori sono stabiliti come segue:
 - **turno diurno antimeridiano e pomeridiano** (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
 - **turno notturno o festivo**: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
 - **turno festivo notturno**: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
- e) l'indennità di cui al presente articolo è corrisposta solo per i periodi di **effettiva prestazione di servizio in turno**.

2. Considerato che è **stato istituito il turno per il servizio di polizia municipale** ai fini della corresponsione della relativa indennità sono previste le seguenti risorse secondo le modalità indicate:

	Servizio in turno	n. addetti	Somma prevista
	Servizio polizia municipale	2	€ 4.035,88
	TOTALE	2	€ 4.035,88

3. Gli **eventuali risparmi** derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme **finalizzate a compensare la performance organizzativa ed individuale**, con esclusione dei



risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti **dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso**).

Risorse destinate al pagamento dell'indennità di rischio

- L'indennità di **rischio**, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta:
 - al personale che offre la propria prestazione lavorativa in **continua e diretta esposizione a rischi** pregiudizievoli per la **salute** e per **l'integrità professionale** con assicurazione di **quelle già in precedenza riconosciute a rischio presso l'ente** (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità);
 - è quantificata in complessive € **30,00= mensili** (art. 41 del 22.1.2004);
 - compete solo per **i giorni di effettiva esposizione al rischio in proporzione ai giorni di servizio da prestare calcolati su base mensile ed è liquidata mensilmente.**
- Le attività soggette a rischio e le risorse allo scopo destinate al pagamento della relativa indennità sono le seguenti:

	Prestazioni lavorative soggette a rischio	n. addetti	Somma prevista
	TOTALE		

- Gli **eventuali risparmi** derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme **finalizzate a compensare la performance organizzativa ed individuale**, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti **dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso**).

Risorse destinate al pagamento dell'indennità di maneggio valori

- L'indennità maneggio valori, in applicazione dell'art. 36 del CCNL del 14.9.2000, compete al personale che sia adibito in via continuativa a servizi che **comportino maneggio di valori di cassa mensili** non inferiori a € **400,00** e risponda di **tale maneggio** (di norma coloro che sono stati nominati agenti contabili e maneggiano valori di cassa).
- Per **servizio** deve intendersi la specifica struttura organizzativa in cui valori di cassa siano **continuativamente maneggiati** (es. servizio economato).
- L'indennità è calcolata e **liquidata** annualmente e compete per **le sole giornate in cui il dipendente risulti in servizio ed adibito ad uno dei servizi con le caratteristiche in precedenza specificate.**
- Gli importi dell'indennità variano da un minimo di € **0,52** giornaliero ed un massimo di €. **1,55** sono fatte salve eventuali discipline regolamentari di miglior favore **precedenti all'entrata in vigore del citato articolo 36 del CCNL del 14.9.2000**, diversamente tali regolamenti adeguano le proprie disposizioni alla disciplina contenuta nel presente contratto;
- Tale **indennità è graduata** in relazione **all'importo medio mensile di cassa** che il servizio ha avuto nell'anno precedente secondo la seguente tabella:



Servizio che tratta in via continuativa valori di cassa	Importo medio mensile del servizio	Indennità individuale 2015
Servizio riscossione diritti di segreteria atti anagrafe, rilascio C.I. e rimborso stampati	€ 400,00	€ 450,00
Servizio riscossione plateatico mercato settimanale e fiere	€ 450,00	€ 550,00

1. Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

Servizio	n. addetti	Somma prevista 2015
Servizio riscossione diritti di segreteria atti anagrafe, rilascio C.I. e rimborso stampati	2	€ 900,00
Servizio riscossione plateatico mercato settimanale e fiere	2	€ 1.100,00
TOTALE	4	€ 2.000,00

2. Gli **eventuali risparmi** derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme **finalizzate a compensare la performance organizzativa ed individuale**, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti **dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso**).

Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità

- L'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dai successivi contratti nazionali di lavoro (da ultimo dall'art. 7 del CCNL del 9.5.2006) prevede che al personale appartenente alle **categorie B, C e D** cui siano attribuite **specifiche responsabilità**, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative, **possa essere corrisposta un'indennità annuale** fino ad un massimo di **€ 2.500**.
- In applicazione dell'art. 4, comma 2, lett. c) del CCNL dell'1.4.1999 spetta alla contrattazione integrativa definire: **"le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l'individuazione"** dei compensi destinati all'esercizio di specifiche responsabilità.
- Le parti, pertanto, convengono, in applicazione dei commi precedenti, di attribuire l'indennità per specifiche responsabilità alle fattispecie e per gli importi di seguito indicati:

Descrizione della specifica responsabilità	Indennità Anno 2015
Responsabilità di Servizio e/o Ufficio e di procedimenti amministrativi ad esso inerenti appartenenti alla cat. C (servizi: demografico, assistenza alla persona, tecnico LL.PP. e tributi)	€ 1.400,00
Responsabilità di Servizio e/o Ufficio e di procedimenti amministrativi ad esso inerenti appartenenti alla cat. C (servizio amministrativo)	€ 1.100,00
Responsabilità di Servizio e/o Ufficio e di procedimenti amministrativi ad esso inerenti appartenenti alla cat. C (servizio tecnico edilizia privata)	€ 1.100,00

4. L'indennità per specifiche responsabilità ha natura retributiva **fissa e ricorrente** ed è erogata annualmente.
5. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di **un'indennità per specifiche responsabilità**, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di **valore economico più elevato** tra quelle indicate al comma 3.
6. L'importo dell'indennità è **decurtato**, come avviene per la retribuzione di posizione delle posizioni organizzative, nel solo caso si **assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso** in applicazione dell'art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008.
7. In applicazione del D.Lgs 151/2001 (T.U. sulla maternità e paternità) l'indennità di cui al presente articolo **non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità**.
8. L'importo complessivo da destinare alla corresponsione delle specifiche responsabilità risulta, pertanto, così determinato:

Tipo	Specifica responsabilità	Cat.	Addetti	IMPORTO ANNO 2015
a)	Resp. Procedimento edilizia privata	C	1	€ 1.100,00
b)	Resp. Procedimento lavori pubblici	C	1	€ 1.400,00
b)	Resp. Procedimento ufficio tributi	C	1	€ 1.400,00
c)	Resp. Procedimento servizio demografici e assistenza alla persona	C	2	€ 2.800,00
d)	Resp. Procedimento servizio amministrativo	C	1	€ 900,00
TOTALE				€ 7.600,00

9. I soli risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono quelli previsti dall'art. 71, comma 1, del D.L. 112/2008 che rappresentano economie per l'Amministrazione secondo quanto disposto dallo stesso articolo 71.

Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità

1. Per dipendenti cui sono state attribuite con **atto formale** le **specifiche responsabilità**, nonché i **compiti e le funzioni**, così come individuati dall'art.17, comma 2, lett. i) del CCNL del 1.4.1999, integrato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004, è prevista **una indennità, cumulabile** con quella del precedente articolo nella misura **massima di € 300 annuali**.
2. Le responsabilità, i compiti e le funzioni di cui al comma precedente sono quelli indicati nella seguente tabella con l'indicazione della relativa indennità:

Descrizione delle specifiche responsabilità, compiti e funzioni	Indennità Anno 2015

3. Ad ogni dipendente non può essere attribuita **più di un'indennità per specifiche responsabilità** di cui al presente articolo, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato.
4. L'attribuzione dell'indennità è annuale ed è liquidata **semestralmente**.

5. L'importo dell'indennità è **decurtato** nel solo caso si **assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso** in applicazione dell'art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008.
6. In applicazione del D.Lgs 151/2001 (T.U. sulla maternità e paternità) l'indennità di cui al presente articolo **non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità**.
7. I soli risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono quelli previsti dall'art. 71, comma 1, del D.L. 112/2008 che rappresentano economie per l'Amministrazione secondo quanto disposto dallo stesso articolo 71.

Incentivi ICI e progettazioni(art. 92 D.Lgs. 163/2006

	Incentivi I.C.I.	n. addetti	Anno 2015
	Incentivi I.C.I.	1	€ 7.000,00
	Incentivi progettazioni ex art. 92 D.Lgs. 163/2006	2	€ 1.259,36
	TOTALE	3	€ 8.259,36

Risorse destinate ai messi notificatori in applicazione dell'art. 54 del CCNL del 14.9.2000

1. In applicazione dell'art. 54 del CCNL si prevede che una quota parte del **rimborso delle spese di ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria** sia destinata all'erogazione di incentivi a favore dei **messi notificatori**.
2. Le risorse previste per l'applicazione della presente disposizione sono pari per il 2015 sono pari a zero

Disciplina delle progressioni economiche orizzontale nell'ambito della categoria.

1. Il presente articolo disciplina l'istituto della progressione orizzontale per l'anno 2015.
2. Posto che la disciplina contrattuale delle **progressioni orizzontali nell'ambito della categoria** prevede che:
 - a) la progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal **trattamento tabellare iniziale** delle **quattro categorie** o delle **posizioni di accesso infracategoriali B3 e D3**, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali:
 - per la categoria A dalla posizione **A1 alla A5**;
 - per la categoria B dalla posizione **B1 alla B7** e dalla posizione **B3 a B7**;
 - per la categoria C dalla posizione **C1 alla C5**;
 - per la categoria D dalla posizione **D1 alla D6** e dalla posizione **D3 a D6**;
 - b) il **valore economico** di ogni posizione successiva all'iniziale è quello indicato dai contratti collettivi vigenti nel tempo;
 - c) la progressione economica orizzontale si realizza nel rispetto degli **specifici criteri analiticamente dettagliati dall'art. 5 del CCNL del 31.3.1999** per ogni categoria del personale e in particolare:

- per le selezioni relative alla **categoria A** e per quelle relative alla prima posizione economica successiva a quella **iniziale** delle categorie **B e C** accanto alla **valutazione delle prestazioni** ricorrono il criterio **dell'esperienza professionale acquisita** ed il criterio **dell'arricchimento professionale** anche derivante da interventi formativi e di aggiornamento professionale.
 - per i passaggi alla **2^a posizione economica**, successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, previa selezione in base ai **risultati ottenuti**, alle prestazioni rese con più elevato **arricchimento professionale**, anche conseguenti ad **interventi formativi e di aggiornamento** collegati alle attività lavorative e ai processi di riorganizzazione, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale;
 - per i passaggi **all'ultima posizione economica delle categorie B e C** nonché per la progressione all'interno della categoria **D** secondo i criteri in precedenza indicati che tengano conto del:
 - **diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte**, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza;
 - **grado di coinvolgimento** nei processi lavorativi dell'ente, **capacità di adattamento** ai cambiamenti organizzativi, **partecipazione effettiva** alle esigenze di flessibilità;
 - **iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni** innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro.
3. Posto, inoltre, che la disciplina contrattuale e di legge dispone che le progressioni economiche **sono attribuite in modo selettivo**, ad una **quota limitata di dipendenti**, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione vigente
4. Posto, infine, che le progressioni orizzontali possono essere attribuite solo nel caso in cui **non risulti negativo il rapporto tra entrate ed uscite di carattere stabile**, tenuto conto che in queste ultime vanno compresi gli oneri derivanti dal finanziamento dell'indennità di comparto, delle posizioni organizzative (solo per gli enti con dirigenza), delle progressioni orizzontali effettuate nel tempo al loro costo originario, delle indennità dovute al personale educativo e delle riclassificazioni previste dal CCNL del 31.3.1999 e dall'art. 31, comma 7, del CCNL del 14.9.2000.


Le parti convengono che:

- in applicazione dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, per l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie è richiesto come requisito per la partecipazione alla relativa selezione **un'anzianità di servizio di trentasei mesi al 31 dicembre dell'anno precedente** la selezione.
- Le progressioni economiche orizzontali da attribuire sono in numero di cinque:
 - ✓ un passaggio B1/B2
 - ✓ un passaggio B6/B7
 - ✓ tre passaggi C4/C5
- le progressioni avranno decorrenza dal **1° gennaio 2016**.

Per l'attuazione della progressione economica all'interno della categoria secondo la disciplina del presente articolo sono destinate le seguenti risorse:

€ 3.943,34

Si precisa che le P.E.O. avranno decorrenza giuridica dal 31/12/2015 e decorrenza economica dal 01/01/2016.



Risorse destinate a compensare le performance organizzativa e individuale

Le risorse destinate a compensare le **performance organizzativa e individuale** sono rappresentate da ciò che **residua dall'applicazione dei precedenti articoli**.

Le risorse di cui al comma 1 **sono assegnate a ciascun settore secondo i seguenti criteri**:

- a) il numero dei dipendenti dell'ente, con esclusione dei titolari di posizione organizzativa, è suddiviso **per categoria e posizione di accesso**. Il calcolo è effettuato tenendo conto del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale che è computato in proporzione alla durata del part-time e delle previsioni occupazionali dell'anno che sono calcolate per i mesi di prevedibile servizio;
- b) il numero dei dipendenti appartenenti ad ogni categoria e posizione di accesso è moltiplicato per il parametro di riferimento contenuto nella seguente tabella:

Categoria	Parametro
A	1
B	1,10
Accesso B3	1,20
C	1,30
D	1,40
Accesso D3	1,50

I risultati ottenuti per ogni categoria e posizione di accesso sono sommati.

- le **risorse complessivamente destinate alle performance organizzativa ed individuale** sono divise per il valore complessivo di cui al punto precedente ottenendo un importo unitario;
- tale importo unitario è, infine, moltiplicato per il risultato dei precedenti punti a) e b) applicato al **personale appartenente ad ogni settore**, in tal modo si ottiene **il budget di risorse assegnato a ciascun settore**.


Le risorse per compensare **la performance di ciascun settore e la valutazione delle prestazioni individuali** sono ripartite tra il relativo personale in funzione del **raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati**.

Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI DANNO ATTO DI QUANTO SEGUE:

- a) il fondo per l'anno 2015 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate) è costituito ai sensi degli articoli 31 e 32 del CCNL sottoscritto il 22 gennaio 2004 come precisato nell'allegato A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, ed ammonta ad Euro 67.745,50 che, decurtato dell'importo di € 5.818.02, destinato al fondo straordinario, comporta un



TOTALE RISORSE ANNO 2015 di € 61.927,48= di cui:

Totale risorse stabili Euro 54.166,64

Totale risorse variabili Euro 7.760,84 a cui si sommano le voci economiche

di seguito riportate

VOCI AGGIUNTIVE	
FONDO STRAORDINARI 2015	€ 5.818,02
Economie su fondo 2014	€ 1.721,11 *
Integrazione parte variabile	€ 6.000,00
SUB TOTALE ECONOMIE	€ 13.539,13
TOTALE ECONOMIE (DISPONIBILE)	€ 21.299,97

* € 703,00 risparmi turno 2014 + € 1.018,11 risparmi su fondo straordinari 2014

Per l'anno 2015 il suddetto fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività verrà utilizzato nell'osservanza dei principi contenuti nei vigenti CCNL, come da allegato B) al presente verbale, per costituire parte integrante e sostanziale.

Il presente accordo s'intende sottoscritto dalle parti ed immediatamente efficace in quanto:

- sia firmato dai rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL del 22.1.04;
- sia firmato dalla delegazione di parte pubblica, previo atto autorizzativo da parte della Giunta Comunale e sentito il parere del revisore dei conti.

In tale quadro il testo di cui sopra costituisce valore di pre-contratto tra le parti dal momento della sigla sulla parte concordata.

Per la parte sindacale

CISL FPS Diego TRUFFA

CGIL FP

UIL Paolo OSELLA

LE RR.SS.UU.

Giuseppe PERONO GAROFFO

Per la parte pubblica

Il Segretario Comunale (dr.ssa Antimina MANCINO)



SOTTOSCRITTO IN DATA

05.07.2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dot.ssa Antimina MANCINO

Allegato A) al Verbale del 17/12/2015 (PREINTESA)

“Contrattazione Collettiva Integrativa Anno 2015” (stampe da bilancio)

Allegato B) al Verbale del 17/12/2015 (PREINTESA)

“Contrattazione Collettiva Integrativa Anno 2015”

FONDO 2015

RISORSE STABILI	€ 54.166,64	
UTILIZZO RISORSE STABILI		
PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 35.507,76	
INDENNITA' DI COMPARTO	€ 6.702,48	
RESIDUO RISORSE STABILI DISPONIBILI	€ 11.956,40	
RIA NARDO EDANTIPPE	€ 329,42	
TOTALE STABILI	€ 12.285,82	
RISORSE VARIABILI	€ 7.760,84	
DISPONIBILITA' SU FONDO 2015	€ 20.046,66	
VOCI AGGIUNTIVE ECONOMIE SU 2014	€ 1.721,11*	
FONDO STRAORDINARI 2015	€ 5.818,02	
INTEGRAZIONE PER ACCERTAMENTI ICI ANNI PREGRESSI	€ 6.000,00	
TOTALE UTILIZZABILE	€ 33.585,79	
UTILIZZO		
COMPENSI RESPONSABILITA' PROCEDIM.	€ 7.600,00	
INDENNITA' MANEGGIO VALORI	€ 2.000,00	
INDENNITA' DI TURNO VIGILI URBANI	€ 4.035,88	
INDENNITA' DISAGIO	€ 1.080,00	
COMPENSI I.C.I.	€ 7.000,00	
STRAORDINARIO	€ 5.818,02	
TOTALE	€ 27.533,90	
DIFFERENZA UTILIZZABILE PER PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	€ 6.501,90	
INCENT. PROGETTAZIONE D. LGS. 163/2006	€ 1.259,36	

* € 703,00 risparmi turno 2014

€ 1.018,11 risparmio su fondo straordinari 2014

COMUNE DI PONT CANAVESE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

ALLEGATO A) al Verbale del 17.12.2015 (Preintesa)

COSTITUZIONE FONDO	Anno		
	2010	2015	
Lettera a) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99			consolidato
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. b) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno)	€ 743,69	€ 743,69	
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. c) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità)	€ 2.379,13	€ 2.379,13	
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. d) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la qualità della prestazione individuale)			
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. e) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi)	€ 13.002,28	€ 13.002,28	
Quota parte delle risorse di cui alla lett. a) dell'art. 31, c. 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII e VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati	€ 5.520,56	€ 5.520,56	
Lettera b) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99			consolidato
Risorse aggiuntive (0,5+2,5% del monte salari 1993, esclusa la quota relativa ai dirigenti ed al netto dei contributi a carico dell'Amministrazione) destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 06.07.1995	€ 1.344,71	€ 1.344,71	
Risorse aggiuntive (ulteriore incremento del 0,65% del monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1995) destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996	€ 1.875,13	€ 1.875,13	
Lettera c) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99			
Risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dall'applicazione del CCNL		€ -	

COMUNE DI PONT CANAVESE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Lettera d) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99			<i>variabile</i>
Le somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, secondo la disciplina dettata dall'art. 43 della Legge 449/1997			
Lettera e) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99			<i>variabile</i>
Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, c.57 e seguenti della L. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni			
Lettera f) primo comma art 15 CCNL 1/4/99			<i>consolidato</i>
I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, c. 3 del D.Lgs 29/1993, ovvero i risparmi derivanti dalla cessazione della corresponsione di trattamenti economici erogati a dipendenti a seguito di leggi, regolamenti o atti amministrativi, ma non dovuti in quanto non previsti contrattualmente			
Lettera g) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99			
L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1995	€ 4.153,69	€ 4.153,69	
Lettera h) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99			
Risorse destinate alla corresponsione della indennità di € 1.500.000 di cui all'art.37, e. 4 del CCNL del 6.7.1995 (indennità di direzione e di Staff al personale della ex VIII qualifica)		€ -	
Lettera j) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99			<i>consolidato</i>
Importo pari al 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999 ed a valere per l'anno successivo	€ 1.614,15	€ 1.614,15	
Lettera k) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99			<i>variabile</i>
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17: 50% delle somme provenienti dalle sanzioni al codice della strada		€ 4.035,88	
Lettera l) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99			<i>consolidato</i>
Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega delle funzioni		€ -	




COMUNE DI PONT CANAVESE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Lettera m) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99			
I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 CCNL 1/4/99		€	-
Secondo comma art. 15 CCNL 1/4/99			
Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazione decentrata integrativa e compatibilmente con una adeguata capacità di spesa prevista in bilancio, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo delle singole voci di cui sopra, fino ad un massimo dell' 1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997.	€ 3.724,96	€	3.724,96
Quarto comma art. 15 CCNL 1/4/99			
Gli importi previsti dal c. 1, lett. b), e) e dal c. 2 possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità		€	-
Quinto comma art. 15 CCNL 1/4/99			
Attuazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione che comportino un incremento stabile della dotazione organica		€	-
Quinto comma art. 15 CCNL 1/4/99			
Effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche:			
Indennità di turno per i vigili	€ 4.035,88	€	--
Istituzione nuovo servizio	€ 396,18	€	--
ART 4 ccnl 5.10.01 comma 1			
Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all' 1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€ 3.439,79	€	3.439,79
ART 4 ccnl 5.10.01 comma 2			
Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000	€ 5.509,85	€	5.509,85

COMUNE DI PONT CANAVESE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

ART 14 c.4 CCNL 1/4/99			consolidato
Riduzione del Fondo straordinari anno 2000 in misura pari al 3%	€ 350,67	€ 350,67	
ART 32 c1. ccnl 22.01.04			consolidato
Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.	€ 2.148,44	€ 2.148,44	
ART 32 c2. ccnl 22.01.04			
Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo. Enti locali: l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti.	€ 1.732,62	€ 1.732,62	
Art.4 CCNL 9/5/2006			consolidato
incremento 0,5% monte salari 2003 (0,5% monte salari 2003 ove il rapporto tra spese del personale e entrate correnti sia inferiore al 39%)	€ 1.808,79	€ 1.808,79	
Art.4 CCNL 9/5/2006			variabile
incremento 0,3% monte salari 2003 (0,3% monte salari 2003 nel caso il rapporto tra spesa del personale e entrate correnti sia compresa tra il 25 e il 32%; dal 0,3 al 0,7 se il rapporto è inferiore al 25%)			
Art.32 c.7 CCNL 22/1/2004 (0,20% monte salari 2001)			consolidato
	€ 2.299,18	€ 2.299,18	
art.8 CCNL 11/4/2008 c.2			consolidato
incremento 06% monte salari 2005	€ 2.486,05	€ 2.486,05	
DIFFERENZIALI			
CCNL 5/10/2001	€ 1.326,00	€ 1.326,00	
CCNL 22/1/2004	€ 612,56	€ 612,56	
CCNL 9/5/2006	€ 297,05	€ 297,05	
CCNL 11/4/2008	€ 915,20	€ 915,20	
CCNL 31/7/2009	€ 607,10	€ 607,10	
art.8 CCNL 11/4/2008 c.3			
incremento 03% - 09% monte salari 2005	€ 0,00	€ 0,00	




COMUNE DI PONT CANAVESE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

ART.4 CCNL 31/7/2009			
incremento pari 1% monte salari 2007			
incremento pari a 1,5% monte salari 2007			
art.17 c.5 CCNL 1/4/1999			<i>variabile</i>
residui anno precedente	€ 4.331,89	€ -	
Totale Risorse Stabili	€ 54.166,64	€ 54.166,64	
Totale Risorse Variabili	€ 12.488,91	€ 7.760,84	
TOTALE FONDO	€ 66.655,55	€ 61.927,48	
fondo straordinario art.14 comma 1			
	€ 5.818,02	€ 5.818,02	
	FONDO ANNO 2015	€ 67.745,50	

+ Oneri riflessi a carico ente (23,8%+8,50%+1,50%=33,80%)	€	22.897,98

	€	90.643,48
TOTALE FONDO ISCRITTO A BILANCIO 2015	ARR. €	90.644,00

.-.

Si precisa inoltre che, a seguito della ristrutturazione degli uffici, è stata assegnata la responsabilità del servizio per quanto riguarda le tre nuove aree create "alla persona", "amministrativa e finanziaria" e "polizia locale".

La responsabilità del servizio tributi e dell'area tecnica sono in capo al Segretario Comunale, per quanto riguarda il settore dei lavori pubblici, mentre è in capo al Sindaco, sig. Coppo Paolo, per quanto riguarda il settore dell'urbanistica e dell'edilizia privata.

Si sottolinea che il Sindaco, quale responsabile dell'area tecnica – urbanistica ed edilizia privata – non percepisce alcun compenso, determinando in tal modo un risparmio sul bilancio comunale di circa € 25.000,00 (retribuzione+oneri riflessi), corrispondente al costo di un dipendente di categoria D1 part-time (n. 18 ore). Pertanto tale risparmio costituisce una notevole riduzione della spesa corrente.

.-.

In riferimento al D.Lgs.n.267/2000 – art.167 c.1 – ed alla Legge n.448/2001 art.27 – comma 7 punto a), l'Amministrazione si è avvalsa della facoltà di non iscrivere nei programmi competenti delle spese correnti per gli anni 2015, 2016 e 2017, l'ammortamento dei beni demaniali e patrimoniali del Comune.

.-.